PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

24.2.2014 B7-0203/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sull'utilizzo dei droni armati
(2014/2567(RSP))

Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

B7-0203/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sull'utilizzo dei droni armati (2014/2567(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione dell'ONU sulle uccisioni mirate (2010),

– visti le convenzioni di Ginevra (1949) e i relativi protocolli aggiuntivi (1977),

– visto il suo studio del 3 maggio 2013 dal titolo "Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare" (Conseguenze sui diritti umani dell'utilizzo di droni e robot automatizzati nei conflitti bellici),

– visti gli studi del 2012 dal titolo "Living under drones" (vivere sotto i droni) (università di Stanford e New York) e "The civilian impact of drones" (l'impatto dei droni sui civili) (centro per i civili nei conflitti – *Columbia University*, New York),

– vista la relazione di *Statewatch* dal titolo "*Eurodrones Inc.*",

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'impiego di droni da combattimento ha registrato un aumento sostanziale nell'ultimo decennio;

B. considerando che secondo le convenzioni di Ginevra, in un conflitto armato non internazionale è ammissibile mirare soltanto alle persone che partecipano in modo diretto alle ostilità e in caso di dubbio i singoli individui vanno trattati come civili;

C. considerando che la legislazione internazionale in materia di diritti umani proibisce le uccisioni arbitrarie in qualsivoglia situazione; che il diritto umanitario internazionale non consente l'uccisione mirata di persone che si trovano in Stati non belligeranti;

D. considerando che, secondo la relazione dell'ONU sulle uccisioni mirate, le operazioni con droni da combattimento "portano inevitabilmente a uccisioni indiscriminate di civili"; che secondo fonti come *Long War Journal*, *Pakistan Body Count* e *Bureau of Investigative Journalism*, in operazioni con droni da combattimento in Pakistan dal 2004 sono state uccise tra 2 412 e 3 701 persone, tra cui un numero tra 154 e 2 512 vittime civili (tra 416 e 951 secondo *Bureau of Investigative Journalism*)[1]; che fra i paesi in cui sono stati documentati attacchi con droni figurano l'Afghanistan, il Pakistan, lo Yemen, la Libia, l'Iraq, la Somalia e l'Uganda;

E. considerando che gli attacchi con droni, oltre all'uccisione di civili, provocano paura,

[1] Non sono disponibili dati su attacchi con droni USA e/o UE né rapporti ufficiali sui morti. Le cifre sono il risultato di dati raccolti da organizzazioni indipendenti come *Long War Journal*, *Pakistan Body Count* e *Bureau of Investigative Journalism* che li ricavano da notizie pubblicate in organi di stampa locali, regionali e internazionali.

traumi psicologici e danni profondi nella vita socioeconomica della popolazione;

F. considerando che le operazioni con implicazioni nel settore militare o della difesa sono escluse dal finanziamento tramite il bilancio dell'UE (articolo 41, paragrafo 2, TUE);

G. considerando che il 19 novembre, alla riunione del comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa, i ministri della Difesa hanno assunto l'impegno di avviare un progetto comune riguardante sistemi aerei pilotati a distanza (RPAS) di mezza altitudine lunga estensione (MALE) con una duplice valenza, per finalità civili e militari; che l'utilizzo di un simile sistema per uccisioni mirate non è stato finora escluso espressamente; che nella sua riunione del dicembre 2013 il Consiglio ha deliberato di promuovere la ricerca e lo sviluppo di RPAS (droni) nel periodo 2020-2025;

H. considerando che l'utilizzo e lo spiegamento di droni armati contrasta con il principio dello Stato di diritto, del controllo parlamentare e della democrazia in generale;

1. denuncia l'utilizzo di droni in Afghanistan, Pakistan, Yemen, Libia, Iraq, Somalia e Uganda in quanto flagrante violazione della Carta dell'ONU e violazione della sovranità statale; sollecita una convenzione internazionale per proibire l'utilizzo di droni armati;

2. sollecita il Consiglio e gli Stati membri a proibire in modo categorico le operazioni con droni per eseguire uccisioni mirate, a evitare e respingere ogni esecuzione extragiudiziale e a propugnare il divieto internazionale dei droni da combattimento;

3. sollecita il Consiglio e gli Stati membri, in attesa di un divieto assoluto delle operazioni con droni da combattimento, a impegnarsi al fine di garantire che gli Stati rendano pubblici i criteri che applicano alle operazioni con droni da combattimento come pure le informazioni relative alle vittime di tali operazioni, in particolare quelle civili;

4. sollecita l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi per provvedere a che, in caso di uccisioni illegali, siano adottate misure contro i responsabili e i responsabili identificati siano puniti;

5. condanno lo sviluppo di droni, in quanto rilanciano una spirale della corsa agli armamenti, e respinge i finanziamenti dell'UE, rinnovati e futuri, per ogni ricerca o progetto militare o civile-militare, segnatamente tramite il programma di ricerca dell'UE (dal 2014 Orizzonte 2020); chiede di dare un'altra destinazione ai fondi pubblici e alla ricerca al fine di beneficiare la società e in particolare di sostenere progetti e ricerche pubbliche in campo sociale, culturale e sanitario;

6. sottolinea l'importanza di inserire gli aerei senza equipaggio (UAV) nell'elenco dei beni sottoposti a regimi di controllo internazionale delle esportazioni di armamenti, nonché nella posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armamenti e nel trattato sul commercio di armi; chiede un disarmo globale e una risoluzione dei conflitti che sia esclusivamente politica e pacifica;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea generale dell'ONU e alla Commissione.